



Cod. H20
Cod. FF/ac
Circolare n.26

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000341
Data: 21/02/2017

-Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

-Ai Componenti i Gruppi operativi e Gruppi di lavoro
della Conferenza
LORO SEDI

OGGETTO: Sintesi Lavoro Gruppo Operativo Università.

In vista dell'incontro dei tavoli di lavoro che si terrà il prossimo 23 febbraio, si invia, in allegato, sintesi del lavoro finora svolto dal Gruppo Operativo Università.

Cordialmente.

Il Presidente Giuseppe Cappochin

FIRMATO

L'Ufficio di Presidenza

FIRMATO

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONFERENZA NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento
Università, Tirocinio e Esami di Stato
Coordinatore Arch. Paolo Malara

GRUPPO OPERATIVO
referente CNAPPC Paolo Malara
referente U.d.P. Paola Gigli

DIPARTIMENTO UNIVERSITÀ TIROCINIO ED ESAMI DI STATO



PIANO DI AZIONE

GRUPPO OPERATIVO

**ELIANA CANGELLI – PATRIZIA DE STEFANO – GIOIA GATTAMORTA
LAURAGIANNETTI – ALFONSO MAYER - MARCELLO ROSSI**

Febbraio 2017

INDAGINE PRELIMINARE CONOSCITIVA


PREMESSA

L'indagine, avviata a luglio del 2016 dal GO afferente al Dipartimento Università Tirocinio ed Esami di Stato del CNAPPC, è stata promossa per definire un quadro preliminare della composizione degli iscritti e del rapporto Ordini-Università rispetto a orientamento pre-universitario, corsi di laurea, esami di stato e tirocini. L'indagine, inoltre, è stata orientata alla raccolta di dati sulle buone pratiche in atto nei diversi territori tra Università e sistema ordinistico, Gli obiettivi iniziali sono da una parte verificare l'effettiva corrispondenza del nuovo assetto universitario alle esigenze della professione (Architetti Junior, Pianificatore Junior, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori), dall'altra censire e mettere a disposizione di tutti gli Ordini le migliori pratiche che oggi coinvolgono solo una minoranza degli Ordini.

All'indagine hanno risposto 81 Ordini, che rappresentano 133.389 iscritti (85% degli iscritti totali)


PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE

ORDINI



PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE


NUMERO ISCRITTI RAPPRESENTATI



1 COMPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI


Dei circa 154.000 iscritti in Italia nel 2015, il 97% è architetto, il 2% Architetto Junior e Pianificatore Junior, l'1% Pianificatore, Paesaggista e Conservatore

COMPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI - 2015 154.031 ARCHITETTI




Il dato, analizzato sugli architetti under 40 (età anagrafica dell'entrata in vigore del nuovo assetto legislativo), varia lievemente, ma in modo non significativo. Tra gli Architetti under 40, il 91% è Architetto, il 6% Architetto Junior e Pianificatore Junior, il 3% Pianificatore, Paesaggista e Conservatore. Gli Architetti e Pianificatori Junior over 40, che presumibilmente non implementeranno il percorso formativo con la laurea magistrale, sono circa lo 0,5% degli architetti complessivi.

COMPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI - 2015 ARCHITETTI UNDER 40




Seguono tre tabelle che illustrano la composizione degli Architetti Iunior: ripartizione tra Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, e quindi la loro ripartizione per età anagrafica


COMPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI IUNIOR TOTALE ISCRITTI 2015: 3.614



RIPARTIZIONE PER ETA' DEGLI ISCRITTI ARCHITETTI IUNIOR 2015: 3.323



RIPARTIZIONE PER ETA' DEGLI ISCRITTI PIANIFICATORI IUNIOR 2015: 291



1.2 CONSIDERAZIONI

Una riflessione preliminare deve essere fatta sull'attuale corso di studi: il limitato numero di iscritti alla sezione B – architetti e pianificatori Junior e l'ancor più limitato numero di iscritti alle sezioni Pianificatore, Paesaggista e Conservatore comportano la necessità di una riflessione sull'attuale quadro legislativo.


Il dato di decrescita delle immatricolazioni, rispetto alla fase iniziale del percorso 3+2 è, tra l'altro, dovuto per come riportato nel Rapporto redatto dall' Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca – 2016, da una diverso e minore riconoscimento dei crediti in ingresso per esperienza lavorativa maturata dagli studenti. Nel 2006 il Ministro ha emanato un atto di indirizzo per limitare il numero massimo di crediti riconoscibili in ingresso agli studenti; e con il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286) e con i decreti del 2007 sulla determinazione delle classi di laurea triennale e magistrale, il numero massimo di crediti riconoscibili è stato fissato a 60 per la lauree triennali e a 40 per quelle magistrali. Tale limite è stato ulteriormente ridotto dall'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, collocandolo a 12 crediti e prevedendo che “il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Pertanto l'elevato numero di iscritti nell'avvio del percorso del 3+2 è riconducibile all'elevato numero di crediti riconosciuto per esperienza lavorativa pregressa, che viceversa dal 2006 è stato progressivamente ridotto.

Ulteriore considerazione emersa dalla ricognizione dei dati è che non tutti gli Ordini pubblicano sul proprio sito l'elenco dei docenti universitari a tempo pieno, che andrebbe invece effettuata anche nel caso non vi fossero iscritti.


2 RAPPORTI CON LE UNIVERSITA'

Su 81 Ordini che hanno risposto all'indagine, 38 hanno scuole di architettura nella loro provincia, ma solo 20 partecipano ai Comitati di Indirizzo delle Università, obbligatori per legge.

RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' ORDINI CON SCUOLE DI ARCHITETTURA NELLA PROVINCIA




RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' ORDINI CHE PARTECIPANO AI COMITATI DI INDIRIZZO




2.1 ESAMI DI STATO

Le tabelle che seguono riassumono le attività di monitoraggio, formazione e intervento nella realizzazione degli esami di stato e dei tirocini.


ESAMI DI STATO ORDINI CHE ORGANIZZANO CORSI PER ESAMI DI STATO




ESAMI DI STATO ORDINI CHE INDICANO I COMMISSARI PER GLI ESAMI DI STATO




ESAMI DI STATO ORDINI CHE FORMANO I COMMISSARI PER GLI ESAMI DI STATO



ESAMI DI STATO ORDINI CHE MONITORIZZANO GLI ESITI DEGLI ESAMI DI STATO




ESAMI DI STATO ORDINI CHE HANNO ACCORDI DI TIROCINIO POST LAUREA



2.2 ORIENTAMENTO

Anche l'attività di orientamento alla scelta dell'Università è attuata da una minoranza degli Ordini che hanno partecipato al sondaggio.



3 VADEMECUM E BUONE PRATICHE

La ricognizione presso gli Ordini ha fatto emergere alcune buone pratiche, che possono essere messe a conoscenza di tutti gli Ordini, come passo per la costruzione di un rapporto più solido tra questi e le Università.

3.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PRE UNIVERSITARIO

Le *attività di orientamento pre-universitario*, nei quali i professionisti e/o gli ordini possono offrire un quadro di conoscenza sulle reali implicazioni delle varie tipologie di attività professionale e le conseguenti prospettive, possono costituire valido supporto a una scelta consapevole. Sarebbe utile che la scelta fosse determinata più da una reale attitudine al “mestiere” che da attese, anche economiche, viste le attuali condizioni di mercato caratterizzato da un’elevata offerta professionale. La divulgazione dei dati occupazionali, di mercato esistente e in prospettiva, l’evidenziazione delle problematiche esistenti, è dato necessario per consentire una scelta informata e assolutamente consapevole ad aspiranti allievi e alle loro famiglie. Gli studenti hanno la necessità di comprendere compiti e responsabilità che l’attenderanno nella professione (sia in proprio che presso strutture più organizzate), ed essere messi nelle condizioni di decidere rispetto anche ad una visione concreta degli aspetti professionali, in modo da poter orientare le proprie scelte ad un corso di studi con conoscenze adeguate.

Buone pratiche

Alcuni Ordini hanno aderito al progetto di *Alternanza Scuola Lavoro* del MIUR che, attraverso la stipula di convenzioni con istituti di scuola secondaria superiore, prevede che gli Ordini accolgano studenti del IV o V anno per mostrare loro le potenzialità del mestiere di architetto.

Approfondimenti

Alternanza Scuola Lavoro: consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Allegati:

Allegato 1: stralcio della presentazione del progetto di alternanza scuola lavoro del MIUR

Allegato 2: schema di convenzione tipo

3.2 PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI INDIRIZZO

Orientare il percorso formativo, con analisi del contesto e visione del futuro, tale da fornire un quadro esaustivo della situazione condividendo con l'Università, localmente e a livello nazionale, le scelte su l'avvio di percorsi formativi, loro contenuti e modalità per perseguirli, in termini di coerenza con i fabbisogni di professionalità e di mercato del lavoro. Il Comitato d'Indirizzo dovrebbe consentire un opportuno confronto, anche con ulteriori soggetti che, pur esterni all'Università, sono portatori d'interessi nei confronti della formazione universitaria.

L'istituzione dei Comitati d'Indirizzo e una corretta consultazioni, da parte dell'Università, dà l'opportunità di promuovere e sviluppare competenze coerenti con i bisogni del mercato del lavoro con modelli e metodi attraverso cui garantire la qualità dei prodotti formativi offerti e le esigenze del futuro professionista. Il Comitato d'Indirizzo si dovrebbe porre quale interlocutore tra la domanda espressa dal territorio, non solo localmente, sotto forma di esigenze culturali e produttive e l'offerta formativa per contribuire alla verifica dei fabbisogni formativi e alla conseguente definizione dei curricula degli studenti. Il Comitato d'Indirizzo ha funzioni consultive che manifesta attraverso la formulazione di pareri e raccomandazioni, in fase di progettazione, contribuisce a definire le competenze tecniche professionali e/o trasversali importanti per il profilo del laureato in uscita, ma può avere anche funzione, di controllo e di verifica dei risultati attesi.

Livelli istituzionali dei comitati d'indirizzo

Ateneo, facoltà (dipartimento) e corso di studio

Buone pratiche

Come si deduce dalle informazioni ricavate dal questionario, solo il 25% degli Ordini professionali è coinvolto dalle Università nella formazione dei comitati, riducendo in questo modo il confronto del percorso didattico con il mondo della professione.

Nonostante la consultazione delle Parti Interessate possa essere considerata un'importante opportunità di crescita dei soggetti coinvolti nel processo formativo, attualmente essa non è sufficientemente presente all'interno della realtà universitaria italiana. Inoltre, nella maggior parte dei casi, infatti, il Comitato di Indirizzo viene convocato solo una volta che le decisioni in merito all'offerta formativa sono già state prese, sminuendone quindi la funzione.

L'assenza e/o un approccio solo di tipo formale, nel rapporto tra l'università con la realtà produttiva e professionale nel processo di definizione e costruzione dei percorsi formativi, hanno portato in molti casi a scelte che si possono definire di tipo autoreferenziali.

Approfondimenti normativi

D.M. n. 509/1999, art. 11, comma 4, D.M. n. 115/2001 art. 4, comma 4, all. 1, D.M. 270/04

*art. 11, comma 4, Circolare MiUR (prot. n.416 del 01/12/2005) D.M. 386/2007 art. 4, all. 1
Decreto 22 ottobre 2004, n.270*

Art. 11 - Regolamenti didattici di ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici é stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

3.3 ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Il Dlgs del 28 gennaio 2016 n. 15, che recepisce la direttiva europea sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/UE), oggi pone grande attenzione al valore del tirocinio quale strumento di raccordo tra formazione universitaria e professione, riconoscendo, tra l'altro, il tirocinio compiuto da un cittadino italiano in uno stato membro della UE. Per gli architetti italiani non è, tuttavia, prescritto nell'ordinamento professionale (Dpr 328/2001) l'obbligo del tirocinio per l'accesso alla professione. Il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 7 agosto 2012, n. 137, art.6), ne ha disciplinata l'attuazione, senza peraltro prevederne l'obbligo.

Dopo il corso di studi universitari, la frequentazione certificata nei tempi e nelle attività, in strutture professionali, appare fondamentale per fornire ai futuri professionisti la possibilità di confrontarsi, in modo protetto e responsabile, con le problematiche del mestiere. Il tirocinio professionale appare come un'ineludibile tappa nell'ambito del processo formativo, pertanto occorre promuovere azioni che ne determinano l'obbligatorietà.

Buone pratiche

Alcuni Ordini e Federazioni, sul tirocinio, tramite convenzioni e/o protocolli d'intesa con Università e con l'Ente regione sul finanziamento di tale attività, stanno percorrendo esperienze interessanti, favorendo un rapporto nuovo e originale tra formazione e professione. Attività che se associata a un ruolo sostanziale e non solo formale dei Comitati d'indirizzo per la definizione congiunta dei percorsi formativi universitari, nell'organizzazione di Master e laboratori sull'esercizio della professione, potrebbe da subito, nelle differenti realtà professionali e accademiche, ampliare l'offerta formativa per i futuri professionisti e avviare un utile processo di contaminazione tra due mondi che comunicano poco tra di loro. Sulla base del tirocinio obbligatorio, potrà essere prevista una semplificazione dell'esame di Stato.

Approfondimenti

- Stipula di accordi di tirocinio post-laurea con le università (Convenzione tipo);
- Convenzione tirocini Toscana <http://www.architettiarezzo.it/professione/tirocini/>
- Regione Toscana - praticantati retribuiti <http://giovani.it/2016/06/29/praticantati-retribuiti-2/>);
- Documento Conferenza degli Ordini del 30 ottobre 2015 relativamente alle modalità di attuazione, contenuti e regolamentazione del tirocinio.

3.4 ESAMI DI STATO, FORMAZIONE DEI COMMISSARI E MONITORAGGIO DEGLI ESITI

Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, la normativa vigente prevede il superamento di un Esame di Stato finalizzato al conseguimento della abilitazione a tale esercizio. Gli Esami di Stato sono indetti annualmente con Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Sono previste due sessioni di esami, una primaverile ed una autunnale. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n.32 istituisce due livelli distinti, a cui corrispondono due distinte sezioni negli Ordini Professionali:

SEZIONE A: cui si accede con il titolo di laurea specialistica/magistrale e Vecchio Ordinamento

SEZIONE B: cui si accede con il titolo di laurea o con il diploma universitario, con il titolo di laurea specialistica/magistrale e Vecchio Ordinamento.

La data delle prove sono le stesse su tutto il territorio nazionale.

Buone pratiche

Dall'analisi del questionario è emerso che alcuni ordini promuovono:

- Giornate di preparazione agli esami di stato per laureati (Scheda Allegato)
- Attività di formazione per i commissari (Scheda Allegato)

- Attività di monitoraggio degli esiti degli esami di stato (Scheda Allegato)

Approfondimenti

- D.M. del 26 luglio 2007 - allegato 2 - Tabella corrispondenza classi di laurea relative al D.M. 270/04 e classi di laurea relative al D.M. 509/99
- Nota del 28 maggio 2002 Prot. 2126
- Avviso di rettifica GU n. 3 del 4.1.2002
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
- Decreto Ministeriale del 9 settembre 1957

Scheda di sintesi Esami di stato

<p>Compiti dell'Ordine Art 2 DM 9 settembre 1957</p>	<p>Designazione delle terne dei commissari</p>
<p>Composizione della commissione</p>	<p>Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.</p>
<p>Operazioni d'esame Art 2 DM 9 settembre 1957</p>	<p>Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal relatore segretario.</p>
<p>Prove d'esame e Svolgimento delle prove DPR 5 giugno 2001, n. 328</p>	<p>Art . 17 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove) Art . 18 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove) Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica</p>
<p>Valutazione delle prove Art 2 DM 9 settembre 1957</p>	<p>13. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal presidente della Commissione viene affisso all'Albo. 14. Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito. Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione. Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive. Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.</p>
<p>Strumenti di valutazione</p>	<p>Non sono previste schede univoche di valutazione. Ogni commissione individua autonomamente i criteri di valutazione.</p>
<p>Monitoraggio degli esiti</p>	<p>Non è disciplinata alcuna attività di monitoraggio degli esiti esami di stato che potrebbe essere realizzata attraverso apposite schede da fornire ai commissari.</p>

4. PROPOSTE

Dopo oltre un anno di confronto costante con le Scuole di Architettura italiane, attraverso il CUIA (Conferenza Università Italiane Architettura), il Seminario CUIA-CNAPPC presso il MIUR nel dicembre 2015, la costituzione di un Gruppo Operativo nazionale che elabora proposte attraverso un coordinamento tra CNAPPC (Dipartimento Università, Esami di Stato e Tirocinio) e Conferenza nazionale degli Ordini (Ufficio di Presidenza), la raccolta di dati sulle buone pratiche in atto nei diversi territori tra Università e sistema ordinistico, seguono alcune proposte operative.

Nell'ottica di definire un nuovo modello di relazioni tra formazione universitaria, tirocinio, esami di Stato, esercizio della professione, aggiornamento e sviluppo professionale continuo e di promuovere forme di collaborazione tra CNAPPC, MIUR, Università, Ordini ed Enti Pubblici in materia di informazione, orientamento, formazione, cultura e comunicazione attinenti all'architettura, è stato sviluppato un piano di azione.

Le seguenti proposte quindi riguardano azioni da mettere in campo e si riferiscono sia al quadro normativo attuale, le cosiddette buone pratiche attivabili anche con le normative vigenti, che ad un quadro normativo che auspichiamo profondamente rinnovato, a partire dal DPR 328/2001.

Orientamento pre universitario

Open day unico nazionale: una settimana durante la quale il sistema ordinistico (Ordini, Federazioni/Consulte regionali) e le Università organizzano occasioni di incontro e di orientamento pre-universitario stimolando conoscenza, consapevolezza, motivazioni.

Alternanza Scuola lavoro: partendo dalle convenzioni già stipulate da alcuni ordini progettare azioni di promozione della professione di architetto attraverso una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione rivolta alle scuole primarie e secondarie.

Test ingresso

La revisione delle attuali modalità di accesso, che presentano forti criticità, comporta un'attenta valutazione sulle ricadute.

In ogni caso andare verso una valutazione contestuale del percorso formativo pre-universitario, degli esiti del test di ingresso, di un colloquio motivazionale potrebbe migliorare il livello della selezione.

Comitati di indirizzo

La partecipazione degli Ordini con contributi sui percorsi formativi, nonostante sia normata dal D.M. 270/04 art. 11, comma 4, in "riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli

sbocchi professionali”, ad oggi è poco diffusa come si evince dai dati del questionario.

Una riflessione attenta è da fare in particolare sui profili formativi, sui nuovi corsi di laurea (anche alla luce del recente DM 987/2016 che, almeno per ora, non pare coinvolgere direttamente la formazione dell’architetto), nonché della semplificazione delle offerte formative presenti sul territorio nazionale.

L’istituzione e la consultazione di un Comitato di Indirizzo (CI) si configura come “un’opportunità di crescita in direzione di quella trasparenza che è condizione imprescindibile di attendibilità e qualità dell’offerta formativa di atenei ormai largamente autonomi”. *(dal documento CRUI “Nuova Università e Mondo del Lavoro”, gennaio 2003)*

Il Comitato di indirizzo, può divenire lo strumento della consultazione attraverso cui fornire agli utenti garanzie di qualità nel percorso formativo. Ogni percorso formativo, inteso come Corso di Studio (CdS), infatti, deve scaturire da una progettualità basata su un quadro che preveda una partecipazione fattiva da parte dei soggetti – prioritariamente dei rappresentanti degli ordini professionali - in grado di orientare le scelte universitarie in termini di coerenza con fabbisogni formativi, sbocchi professionali e mercato del lavoro.

Dall’analisi dei risultati dell’indagine condotta dal GO e dal confronto all’interno del Commissione s’indicano le seguenti azioni operative:

- 1) Incontri non episodici ma consultazione costante con tutte le parti interessate;
- 2) Una programmazione dei percorsi formativi coerenti con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro;
- 3) Verifica e validazione degli obiettivi formativi programmati con i risultati ottenuti;
- 4) La previsione all’interno dei percorsi di studio di primo e di secondo livello di moduli di orientamento e accompagnamento al lavoro e tirocini curriculari”;
- 5) Costituzione di *struttura nazionale consultiva e di monitoraggio* che metta in rete tutti gli Ordini non sono solo quelli nei cui ambiti di competenza ricade la sede universitaria, ma tutti quelli interessati territorialmente;
- 6) Per quanto riguarda l’eventuale istituzione di nuovi corsi di laurea potrebbe essere istituito una sorta di Comitato di indirizzo nazionale che ne valuti l’effettiva efficacia sulla base della reale domanda. *(vedi nota specifica allegata).*

Tirocinio

La Direttiva europea 55/13 ed il successivo recepimento italiano D.Lgs. 15/2016 portano alla scelta della formula 5+1, con laurea quinquennale (3+2 o magistrale) e tirocinio post laurea di un anno.

Alla luce della normativa vigente dunque la questione dell’obbligatorietà del tirocinio, non risolta dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012), è da definire.

Al momento attuale comunque il tirocinio può essere attivato, ai sensi del DPR 328/2001, attraverso Convenzioni con le Università (*vedi allegata Convenzione tipo*).

Un'attenzione particolare è da riservare al valore del Piano formativo (quadro competenze attese) e del Portfolio finale del tirocinante, che potrebbe divenire la base per una prova in sede di Esami di Stato. Così come notevole importanza rivestono requisiti e caratteristiche del soggetto ospitante, anche in forma aggregata, per poter creare le condizioni di una ampia disponibilità di soggetti ospitanti a fronte dell'obbligatorietà del tirocinio.

Il contributo degli Ordini potrà svilupparsi, oltre che nelle procedure di tutoraggio, anche attraverso la creazione di laboratori condivisi presso le Università.

Per quanto riguarda poi il compenso dei tirocinanti sono da attivare Protocolli tipo con le Regioni (*vedi Regione Toscana - praticantati retribuiti <http://giovanis.it/2016/06/29/practicantati-retribuiti-2/>*)

Il contributo degli Ordini può riguardare anche i tirocini curriculari, per i quali possono essere stipulati accordi specifici tra Ordini e Università.

Esami di Stato

L'Esame di Stato condotto con le attuali modalità non sembra essere un adeguato filtro all'avvio della attività professionale. L'Esame di Stato a ridosso della laurea, oltre che aver diluito il suo valore di reale verifica delle capacità e conoscenze acquisite durante il percorso formativo, nella direzione della professione, non è preceduto da un adeguato tirocinio professionale post laurea e il mondo professionale chiamato alla verifica dei requisiti di base prima dell'accesso alla professione non ha, come invece sembrerebbe logico, il pieno controllo sul suo espletamento. Inoltre la non previsione di **prove univoche a scala nazionale** determina valutazioni con criteri non uniformi in tutte le sedi universitarie. Sarebbe inoltre utile fornire ai commissari una *scheda di valutazione univoca* con l'individuazione di indicatori che facciano riferimento alle competenze fondamentali da valutare condivisi dalla commissione.

Sarebbe inoltre auspicabile prevedere che la selezione dei Commissari degli Esami di Stato avvenga attraverso procedure di qualità e tramite la predisposizione di elenchi di valutatori preventivamente informati e formati che portino alla costituzione di registri di valutatori accreditati. Possono inoltre essere concordate a livello territoriale *Linee guida sulla formazione delle Commissioni* tali da consentire la partecipazione e quindi la candidatura di nominativi provenienti da tutti gli ordini territorialmente coinvolti.

Si rende necessaria una revisione della struttura delle Commissioni assegnando alla componente professionale la Presidenza risolvendo così la criticità derivante dalla coincidenza tra il corpo docente che laurea e il medesimo che abilita alla professione certificando, o meno, la preparazione del neo laureato.

III Ciclo

Il contributo degli Ordini, potrà svilupparsi attraverso l'attivazione di percorsi formativi e di alta specializzazione, master, corsi di perfezionamento previa stipula *accordi attuativi* tra CNAPPC/Ordini territoriali e CUIA/Università (art. 7, comma 4 DPR 137/2012, - art. 7 comma 1 Regolamento attuazione - punto 6.2.3 Linee Guida formazione CNAPPC).

Elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno

Istituito all'interno dell'Albo ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 legge 1980, n. 382.

Allo stato attuale solo alcuni Rettori delle Università hanno indicato i nominativi dei docenti universitari a tempo pieno e di conseguenza solo alcuni Ordini territoriali sono stati in grado di pubblicare tale Elenco speciale. Gli iscritti a tale elenco sono esonerati allo svolgimento dell'attività formativa. (punto 7 Linee guida Formazione Professionale Continua).

Le Università, nella persona dei Rettori, devono comunicare direttamente all'Ordine degli Architetti PPC territorialmente competente tutti i nominativi dei professori ordinari, associati e ricercatori che hanno optato per il tempo pieno, aggiornandone i nominativi o comunque verificandone l'inclusione nell'elenco speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine predetto. Tutti gli Ordini territoriali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito l'Elenco anche nel caso non ci fossero

5 CONCLUSIONI

Il **Piano di Azione**, così come proposto dal Dipartimento Università Tirocinio ed Esami di Stato del CNAPPC, per divenire efficace dovrà concretizzarsi con la stipula di un **Protocollo di Intesa** tra CNAPPC/CUIA/MIUR per sviluppare azioni comuni tese alla valorizzazione della figura dell'Architetto e a far sì che la formazione dell'Architetto, la *formazione/accesso* alla professione dei giovani laureati e dei professionisti, assuma un ruolo realmente primario negli obiettivi programmatici delle tre istituzioni, assegnando alla conoscenza un concreto valore strategico e per attivare occasioni di confronto e condivisione sui temi della sviluppo della città e del territorio, coordinando le iniziative e le attività in modo da evitare la frammentazione degli interventi e ottimizzando le risorse impiegate. L'accordo dovrà inoltre stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari tra i consigli nazionali e le università.

In prima battuta si elencano i seguenti Obiettivi programmatici

1. Progettare azioni comuni di promozione della professione di architetto attraverso una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione rivolta alle scuole primarie e secondarie anche finalizzata all'orientamento pre-universitario e organizzazione *Open Day Unico Nazionale*.
2. Attivare una reale partecipazione degli Ordini ai Comitati di indirizzo/partecipazione con contributi sui percorsi formativi e attivare sinergie per inserire nei percorsi formativi universitari i temi deontologici.
3. Disciplinare e sviluppare una metodologia condivisa per il tirocinio per l'ammissione alla professione anche attraverso specifiche convenzioni ed in accordo con le Regioni.
4. Revisione e riformulazione delle prove dell'Esame di Stato.
5. Attivare percorsi formativi e di alta specializzazione, master, corsi di perfezionamento previa stipula *accordi attuativi* tra CNAPPC/Ordini territoriali e CUIA/Università.

